

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana**Assessorato regionale dell'Economia*

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materia di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
- VISTA la legge 1 febbraio 1965 n. 60 recante "*Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie*";
- VISTA la convenzione tra l'allora Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'allora Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia I.R.F.I.S. (oggi IRFIS-Finsicilia S.p.A.) del 3 novembre 1965 concernente il "*Regolamento delle attività del Fondo di Rotazione costituito presso l'Istituto predetto ai sensi della legge 1° febbraio 1965 n. 60*";
- VISTO l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a Statuto ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
- VISTO l'art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "*Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per 'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112*";
- VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 recante "*Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese*" e successive modifiche ed integrazioni, che all'art.17 prevede che "*le risorse finanziarie trasferite dallo stato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, confluiscono in un fondo unico presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze [...] le predette risorse sono destinate alle misure di agevolazione ai settori produttivi e possono essere utilizzate sia per le finalità dei regimi di aiuto [...] sia per le finalità previste dalle leggi statali cui si riferiscono le risorse finanziarie medesime trasferite*";
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965 n. 60;

- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" ed il D.P.Reg. Siciliana 15 dicembre 2009, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 2, attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale*", pubblicata nella G.U.R.S. 26 febbraio 2019 n. 9, ed in particolare l'art.2 "*Agevolazioni al credito in favore delle imprese*";
- VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 17/Gab. del 17 giugno 2019;
- VISTA la Convenzione – Contratto tra l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e la Regione Siciliana del 18 settembre 2019 aggiornata il 2 dicembre 2019;
- VISTA la Convenzione tra IRFIS FinSicilia e i Confidi (Assoconfidi) stipulata il 19 dicembre 2019;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art.32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- VISTO l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”
- VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n.1 del 25 febbraio 2020, n.2 del 26 febbraio 2020, n.3 dell'8 marzo 2020, n.4 dell'8 marzo 2020, n.5 del 13 marzo 2020, n.6 del 19 marzo 2020 e n.7 del 20 marzo 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.108 del 19 marzo 2020 la quale prevede, al fine di fornire immediato sostegno finanziario alle imprese siciliane danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'adozione di una “*Misura straordinaria di liquidità (MSL) - Contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sul Fondo Sicilia ex art. 2 L.r. 22 febbraio 2019 n. 1*”;
- CONSIDERATO il grave momento di difficoltà che incontrano le imprese siciliane danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RITENUTO pertanto di dover modificare il richiamato D.A. n. 17/GAB del 17 giugno 2019 al fine di dare attuazione operativa alla Misura straordinaria di liquidità cui alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n.108 del 19 marzo 2020

DECRETA

Articolo 1

*Misura Straordinaria di Liquidità (MSL) -
Contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
a valere sul Fondo Sicilia ex art. 2 L.r. 22 febbraio 2019 n. 1*

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, al fine di fornire immediato sostegno finanziario alle imprese siciliane danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione delle determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.108 del 19 marzo 2020 ed alla proposta al stessa formulata in merito, è autorizzata, a valere del “Fondo Sicilia” ex art. 2 L.r. 22 febbraio 2019 n.1, di cui alla scheda allegata alla citata deliberazione della Giunta regionale, che costituisce parte integrante del presente decreto, la “*Misura Straordinaria di Liquidità (MSL) - Contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Articolo 2

Linea di intervento

La Misura Straordinaria di Liquidità (MSL) consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto sugli oneri per interessi e spese di istruttoria relativi a finanziamenti chirografari, assistiti anche

da eventuale garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/1996, non superiori a 100.000,00 euro, concessi dal sistema bancario e/o dagli intermediari finanziari ex art.106 del TUB, alle imprese aventi sede in Sicilia, in misura pari sino al 5% del finanziamento bancario erogato e sino ad un massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, di cui all'allegata "Scheda contributi".

Articolo 3

Disciplina applicabile - Convenzioni

IRFIS FinSicilia è autorizzata all'attuazione della Misura straordinaria di cui al presente decreto attraverso la gestione del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, in parziale deroga rispetto alle disposizioni di attuazione di cui al D.A. 17 Gab. del 17 giugno 2019 e relativo iter, alla Convenzione – Contratto del 18 settembre 2019 aggiornata il 2 dicembre 2019 ed alla Convenzione stipulata con i Confidi in data 19 dicembre 2019, richiamati in premessa.

IRFIS FinSicilia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana – ABI, ovvero direttamente con le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, la Convenzione finalizzata all'attuazione operativa della presente Misura Straordinaria di Liquidità (MSL).

Articolo 4

Compensi

Per le attività connesse alla gestione della Misura straordinaria di Liquidità (MSL) di cui al presente decreto, è riconosciuto all'IRFIS FinSicilia un compenso una tantum pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento bancario, che rimane a carico di ciascuna impresa beneficiaria e che sarà trattenuto dalla banca all'atto dell'erogazione del finanziamento e versato alla stessa IRFIS FinSicilia con modalità da stabilirsi nelle convenzioni di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5

Disposizioni contabili

Ai fini esclusivamente contabili, tenuto conto della straordinarietà della misura, ed allo scopo di consentire l'immediata erogazione del sostegno finanziario alle imprese, IRFIS FinSicilia S.p.A. è altresì autorizzata ad anticipare, senza ulteriori oneri, a valere del "Fondo Sicilia" le somme occorrenti a favore delle beneficiarie, avvalendosi delle disponibilità su Fondi propri della stessa IRFIS FinSicilia, nel rispetto della vigente normativa di riferimento e di vigilanza. Le somme anticipate saranno regolarizzate dalla gestione del Fondo Sicilia a favore dell'IRFIS FinSicilia entro il corrente esercizio 2020 ed ai sensi del D.Lgs. n.118/2011.

Articolo 6

Copertura finanziaria – Disposizioni finanziarie

Tenuto conto dell'esigenza primaria di fornire immediato sostegno finanziario alle imprese siciliane danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione alle determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.108 del 19 marzo 2020, nonché in relazione all'art.2 della L.r. 22 febbraio 2019 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, a quanto previsto negli articoli 2 e 3 del D.A. 17/Gab. del 17 giugno 2019, in parziale deroga, e modifica, rispetto alle disposizioni e relativo iter ed alle convenzioni richiamate in premessa, le disponibilità del "Fondo Sicilia" di cui all'art.2 della richiamata L.r. n.1/2019 e successive modifiche ed integrazioni sono ripartite come segue:

- con priorità, per l'attuazione della Misura straordinaria di Liquidità (MSL) di cui all'art. 1 del presente decreto: 30 milioni di euro;
- ai sensi del penultimo comma dell'art. 3 del D.A. n. 17/Gab. del 17 giugno 2019, i plafond riservati di cui alla Tabella "B" dell'art. 3 del medesimo decreto sono confermati nelle finalità, e rideterminati con riduzione pari al 50 % di ciascun plafond;
- per il sostegno e agevolazione del credito in favore delle imprese cooperative: 8 milioni di euro;

- per il sostegno e agevolazione del credito in favore delle imprese artigiane: 8 milioni di euro;
- per l'attività ed il rilascio di garanzie consortili da parte dei Confidi, la dotazione di cui all'art. 4 della convenzione tra IRFIS FinSicilia e i Confidi del 19 dicembre 2019 è confermata nella finalità e rideterminata, con riduzione a 8 milioni di euro;
- per tutte le altre finalità del "Fondo Sicilia": le rimanenti disponibilità.

La ripartizione delle disponibilità del Fondo Sicilia, a seguito di analitico rapporto sul concreto tiraggio delle risorse, ivi compreso le risorse di cui alla richiamata tabella "B" e tenuto conto delle finalità di cui all'art.2 del ripetuto D.A. n. 17/Gab. del 17 giugno 2019, possono essere periodicamente rideterminate dall'Assessore regionale dell'Economia.

Articolo 7

Disposizioni finali

Tutte le misure concesse ed i finanziamenti erogati dal sistema bancario sono sottoposti ad un monitoraggio trimestrale da parte del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, con relazioni dettagliate da far pervenire, da parte di IRFIS, entro 10 giorni lavorativi successivi allo spirare del termine.

I destinatari della Misura Straordinaria di Liquidità (MSL) possono segnalare eventuali disfunzioni alla casella di posta elettronica creditotrasparente@regione.sicilia.it.

Il presente provvedimento è trasmesso alla II Commissione "Bilancio" dell'Assemblea Regionale Siciliana, all'ABI, al Ragioniere Generale della Regione Siciliana ed al Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'Economia e ad Assoconfidi.

Il presente decreto è, altresì, trasmesso, con valore di notifica ad IRFIS FinSicilia S.p.A. affinché dia immediata esecuzione alla Misura straordinaria oggetto del medesimo ed al responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana per la pubblicazione, ai sensi dell'art.68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 23 marzo 2020



FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA

Misura straordinaria -

**Contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
a valere sul Fondo Sicilia ex art. 2 L.R. 22 febbraio 2019,**

Linea di intervento	Contributo sugli oneri per interessi e spese di istruttoria relativi a finanziamenti chirografari della durata di almeno 15 mesi (di cui almeno 3 mesi di preammortamento), di importo non superiore a 100.000,00 euro, concessi dal sistema bancario e dagli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB alle imprese aventi sede in Sicilia.
Destinatari	Piccole, Medie e micro imprese aventi sede in Sicilia.
Settori economici	Tutti i settori economici ammissibili al regime agevolativo di aiuti de minimis e nei limiti dei Regolamenti dell'Unione Europea.
Finalità	Facilitare l'accesso al credito bancario da parte delle imprese siciliane danneggiate dalla grave situazione di crisi economico-sociale causata dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
Importo del contributo	sino al 5% dell'importo del finanziamento bancario erogato e comunque sino ad un massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Modalità di erogazione	Nel rispetto dell'ordine cronologico con procedura a sportello e sino ad esaurimento delle risorse, il contributo sarà autorizzato-erogato dall'IRFIS FinSicilia direttamente alle banche e/o agli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB, previa attestazione da parte delle rispettive direzioni regionali dell'avvenuto perfezionamento-erogazione dell'operazione di finanziamento.
Condizioni	Le imprese beneficiarie dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di aver subito danni economici dall'emergenza epidemiologica COVID-19, consistenti nella temporanea interruzione/riduzione dell'attività svolta;
Garanzie	Finanziamenti chirografari, anche eventualmente assistiti dalla garanzia diretta nella misura massima consentita rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia - ex L. 662/96.

Commissione di gestione	Per le attività connesse alla gestione della Misura è riconosciuto all'IRFIS FinSicilia un compenso <i>una tantum</i> pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento, che rimane a carico dell'impresa beneficiaria e che sarà trattenuto dalla banca o intermediario finanziario ex art. 106 TUB all'atto dell'erogazione e versato a IRFIS.
Regime de minimis	L'importo complessivo delle agevolazioni de minimis concedibili all'impresa beneficiaria non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE nell'arco di tre esercizi finanziari.
Note	Nell'ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento, per l'istruttoria delle domande inoltrate dalle banche o dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione all'Irfis della delibera di concessione del finanziamento da parte delle banche o intermediari finanziari. E' prevista la sottoscrizione di una convenzione tra Irfis FinSicilia S.p.A.-gestore del Fondo Sicilia, e l'ABI, ovvero direttamente con le banche o intermediari finanziari.